REGOLAMENTO (CEE) N. 2035/86 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1986

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1986/1987, gli importi compensativi applicabili ai prodotti trasformati a base di pomodori e stabilisce le relative modalità particolari di applicazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 118, paragrafo 3, lettera a) e l'articolo 304, paragrafo 3, lettera a),

considerando che l'articolo 118, paragrafo 3, lettera a) e l'articolo 304, paragrafo 3, lettera a) dell'atto di adesione dispongono che, in circostanze specifiche, venga applicato un importo compensativo al massimo pari alla differenza esistente tra l'aiuto fissato per la Spagna e per il Portogallo e quello che sarebbe stato derivato dall'aiuto comunitario fissato ; che, per garantire condizioni normali di concorrenza tra le industrie dei due nuovi Stati membri e quelle degli altri Stati membri, è opportuno fissare gli importi compensativi per la campagna di commercializzazione 1986/1987 ;

considerando che l'importo compensativo deve garantire che la differenza di prezzo tra i prodotti trasformati nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, e i prodotti trasformati in Spagna e in Portogallo sia compensata, in quanto tale differenza è un risultato del regime di aiuto alla produzione ; che l'importo compensativo non dovrebbe, tuttavia, in nessun caso superare l'importo dell'aiuto alla produzione pagabile in Spagna o in Portogallo ;

considerando che l'importo compensativo devrebbe essere applicato soltanto ai prodotti che hanno beneficiato o beneficeranno dell'aiuto comunitario alla produzione in Spagna o in Portogallo ; che, a tal fine, sono necessarie procedure di controllo ; che è opportuno che in dette procedure intervenga l'organismo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1599/84 della Commissione, del 5 giugno 1984, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1155/86 [2] ;

considerando che, ai fini della corretta applicazione degli importi compensativi, è necessario uno scambio di informazioni tra le autorità spagnole e portoghesi da un lato, e le autorità degli altri Stati membri dall'altro ; che, a tal fine, è opportuno utilizzare il documento di transito comunitario di cui al regolamento (CEE) n. 223/77 della Commissione, del 22 dicembre 1977, che stabilisce le disposizioni di applicazione e le misure di semplificazione del regime del transito comunitario [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3399/85 [4] ; che i prodotti che circolano all'interno della Comunità e per i quali l'importo compensativo deve essere pagato in caso di esportazione verso i paesi terzi possono lasciare la Comunità soltanto se l'importo compenstivo è stato pagato ; che, per garantire l'osservanza di questo regime, è opportuno applicare le misure di cui al titolo III del regolamento (CEE) n. 223/77 ;

considerando che agli importi compensativi di cui al presente regolamento sono applicabili le disposizioni del regolamento (CEE) n. 548/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, che stabilisce le modalità di applicazione degli importi compensativi adesione [5] ;

considerando che il comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Gli importi compensativi applicabili sino al 30 giugno 1987 ai prodotti trasformati a base di pomodori sono fissati in allegato.

2. Gli importi compensativi sono :

a) riscossi all'importazione nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, qui in appresso denominata Comunità a dieci, di prodotti provenienti dalla Spagna o dal Portogallo e all'esportazione verso i paesi terzi in provenienza dalla Spagna e dal Portogallo ;

b) concessi all'esportazione dalla Comunità a dieci verso la Spagna o il Portogallo.

Articolo 2

1. Gli importi compensativi sono concessi all'esportazione verso la Spagna o il Portogallo di prodotti ottenuti nella Comunità a dieci durante la campagna di commercializzazione 1986/1987 e alla riesportazione verso la Spagna e il Portogallo di prodotti ottenuti in Spagna o in Portogallo che siano stati immessi in consumo nella Comunità a dieci e per i quali, in tale occasione, sia stato riscosso un importo compensativo.

---

[1] GU n. L 152 dell'8. 6. 1984, pag. 16.
[2] GU n. L 105 del 22. 4. 1986, pag. 24.
[3] GU n. L 38 del 9. 2. 1977, pag. 20.
[4] GU n. L 322 del 3. 12. 1985, pag. 10.
[5] GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 52.

2. Gli importi compensativi sono riscossi all'esportazione dalla Spagna e dal Portogallo verso i paesi terzi di prodotti conformi alle condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del trattato. Tuttavia, nessun importo compensativo viene riscosso se i prodotti non hanno beneficiato né beneficeranno dell'aiuto comunitario e questa circostanza è comprovata nel modo prescritto dal presente regolamento.

Articolo 3

1. La prova di cui all'articolo 2, paragrafo 2 è rappresentata da una dichiarazione con la quale l'esportatore attesta che i prodotti da esportare non hanno beneficiato né beneficeranno dell'aiuto comunitario alla produzione. Tale dichiarazione viene vistata dall'organismo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1599/84, che ne conserva una copia.

2. La dichiarazione di cui al paragrafo 1 reca almeno le seguenti informazioni :

a) nome e indirizzo dell'esportatore ;
b) nome e indirizzo del produttore ;
c) descrizione particolareggiata del prodotto ;
d) marchi e numeri nonché numero e tipo degli imballaggi ;
e) peso lordo e peso netto del prodotto ;
f) anno di produzione ;
g) ufficio doganale nel quale saranno espletate le formalità di esportazione.

3. Gli Stati membri possono adottare disposizioni supplementari per l'applicazione del presente articolo ; in particolare, essi possono prescrivere l'impiego di uno speciale formulario.

Articolo 4

1. L'originale della dichiarazione vistata di cui all'articolo 3 viene consegnato, unitamente alla dichiarazione doganale di esportazione, all'ufficio doganale in Spagna o in Portogallo, che lo conserva.

2. Se i prodotti oggetto della dichiarazione di cui al paragrafo 1 devono essere esportati verso un altro Stato membro, il documento di transito comunitario T2 ES o T2 PT o il documento avente effetto equivalente reca, nella casella destinata alla designazione delle merci, una delle seguenti diciture :

— sin montante compensatorio
— intet udligningsbeløb
— kein Ausgleichsbetrag
— κανένα εξισωτικό ποσό
— no compensatory amount
— pas de montant compensatoire
— nessun importo compensativo
— geen compenserend bedrag
— sem montante compensatório.

Tale dicitura è autenticata con il timbro dell'ufficio doganale che rilascia il documento.

Articolo 5

Ai prodotti di cui al presente regolamento esportati dalla Spagna e dal Portogallo si applicano le disposizioni del titolo III del regolamento (CEE) n. 223/77.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso non si applica ai prodotti immessi al consumo nella Comunità a dieci a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, per i quali gli interessati hanno fornito la prova, ritenuta valida dalle autorità competenti, che hanno lasciato la Spagna o il Portogallo anteriormente a tale data.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1986.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

ALLEGATO

Importi compensativi

(ECU/100 kg netti)

Prodotto	negli scambi con	
	Spagna	Portogallo
1. Concentrati di pomodoro	6,935 (1)	6,935 (1)
2. Pomodori interi pelati in conserva :		
a) della varietà San Marzano	2,246	—
b) della varietà Roma o di varietà simili	1,652	1,652
3. Pomodori interi pelati congelati :		
a) della varietà San Marzano	3,917	—
b) della varietà Roma o di varietà simili	3,807	2,361
4. Pomodori non interi pelati in conserva	2,284	1,417
5. Pomodori non interi pelati congelati	2,284	1,417
6. Fiocchi di pomodoro	47,581	47,581
7. Succo di pomodoro avente tenore di estratto secco, in peso, pari o superiore al 7 %, ma inferiore al 12 % :		
a) pari o superiore al 7 %, ma inferiore all'8 %	3,698	3,698
b) pari o superiore all'8 %, ma inferiore al 10 %	4,438	4,438
c) pari o superiore al 10 %	5,424	5,424
8. Succo di pomodoro avente tenore di estratto secco, in peso, inferiore al 7 % :		
a) pari o superiore al 5 %	2,959	2,959
b) pari o superiore al 3,5 %, ma inferiore al 5 %	1,923	1,923

(1) Questo importo è valido per 100 kg peso netto di prodotto avente tenore di estratto secco, in peso, pari o superiore al 28 %, ma inferiore al 30 %. Per i prodotti aventi un diverso grado di concentrazione, l'importo compensativo è calcolato applicando i coefficienti di cui all'allegato V, sezione I, del regolamento (CEE) n. 1709/84 (GU n. L 162 del 20. 6. 1984, pag. 8).